

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE CARL OTTO LENZ

presentate il 21 ottobre 1987 *

*Signor Presidente,
Signori Giudici,*

1 Risulta che la situazione in Italia non è ancora quella che dovrebbe essere in base alla constatazione espressa nella sentenza del 7 febbraio 1984 (causa 166/82¹), cioè che gli artt. 10 e 11 della legge 8 luglio 1975, n. 306, non sono conformi al regolamento n. 804/68², relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti lattiero-caseari.

2 La convenuta ha informato la Corte che la normativa di cui è causa non è più applicata — quanto meno dalla sentenza 7 febbraio 1984 — e che l'8 ottobre 1987 il governo ha sottoposto alle camere del nuovo Parlamento italiano eletto nel giugno del 1987 un disegno di legge per l'abrogazione delle impugnate disposizioni.

3 Ciò significa che non sono ancora stati adottati i provvedimenti — ai sensi dell'art. 171 del trattato CEE — contemplati nel dispositivo di detta sentenza.

4 Non è sufficiente — per l'esecuzione della sentenza — aver *avviato* un procedi-

mento di modifica della legge in questione, bensì — come dice chiaramente la sentenza 131/84³ — detto procedimento deve essere terminato. È pure importante che i provvedimenti di questo genere (che modificano radicalmente la situazione giuridica), sempre in base a detta sentenza, intervengano al più presto. Nella fattispecie, però, prendendo come termine a quo la data della pronuncia della sentenza 7 febbraio 1984, non si può dire che si sia provveduto « al più presto ».

5 Quanto alle giustificazioni addotte dal governo italiano, che si è appellato a problemi e difficoltà dell'iter legislativo italiano, basterà ricordare la formula ormai tradizionale usata dalla giurisprudenza, nella quale rientrano per l'appunto queste situazioni (cioè uno Stato membro non può invocare norme, pratiche o circostanze relative al proprio ordinamento nazionale per giustificare l'inosservanza degli obblighi impostigli dal diritto comunitario). Ricorderò inoltre che, in base alle sentenze nelle cause riunite da 314 a 316/81 e 83/82⁴, tutti gli organi di uno Stato membro devono garantire l'esecuzione delle sentenze della Corte. Allorché dunque si constata che una norma nazionale stride con il diritto comunitario, l'organo legislativo dello Stato membro interessato deve provvedere all'emendamento della disciplina in questione.

3 — Vedasi sentenza 6 novembre 1985, causa 131/84, Commissione/Italia, Racc. 1985, pag. 3531.

4 — Vedasi sentenza 14 dicembre 1982, cause riunite da 314 a 316/81 e 83/82, Procuratore della Repubblica e comitato nazionale per la difesa contro l'alcolismo/Alex Waterkeyn ed altri, Racc. 1982, pag. 4337.

* Traduzione dal tedesco.

1 — Vedasi sentenza 7 febbraio 1984, causa 166/82, Commissione/Repubblica italiana, Racc. 1984, pag. 459.

2 — GU 1968, L 148, pag. 13.

6. Non rimane quindi che accogliere la domanda della Commissione e constatare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dal trattato CEE in quanto non ha dato esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia nella causa 166/82 inerente alla formazione dei prezzi del latte alla produzione.